

# Comune di TAVENNA

Provincia di CAMPOBASSO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

### SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>		<b>CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI ALTRO SOGGETTO</b>
1	Oggetto del regolamento	19	
2	Modalità di gestione del servizio	20	
3	Caratteristiche del servizio	21	Affidamento del servizio
4	Beneficiari del servizio	22	Requisiti della ditta
		23	Caratteristiche dei veicoli
	<b>CAPO II - GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO – ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>		Doveri dell'assuntore del servizio
5	Assunzione diretta del servizio	24	Vigilanza sul servizio
6	Modalità di gestione diretta del servizio	25	
7	Caratteristiche dei veicoli	26	<b>CAPO IV - NORME FINALI</b>
8	Attività scolastiche ed extrascolastiche	27	Comportamento degli utenti
9	Assicurazione dei veicoli	28	Sanzioni
10	Personale addetto al servizio	29	Responsabilità
11	Responsabile del servizio	30	Tutela dei dati personali
		31	Norme abrogate
	<b>CAPO III GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO</b>	32	Pubblicità del regolamento
12	Gestione associata del servizio		Casi non previsti dal presente regolamento
13	Modalità della gestione associata del servizio		Rinvio dinamico
14	Caratteristica dei veicoli		Entrata in vigore
15	Attività scolastiche ed extrascolastiche		
16	Assicurazione dei veicoli		
17	Personale addetto al servizio		
18	Responsabilità del gestore del servizio		

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico; di seguito <<servizio>> dai punti di raccolta, alle sedi scolastiche e viceversa:
  - a) dei bambini delle scuole materne;
  - b) degli scolari delle scuole elementari;
  - c) degli studenti delle scuole medie dell'obbligo.

### **ART.2 MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di trasporto alunni è istituito dal comune che vi provvede:
  - a) tramite gestione diretta
  - b) tramite gestione associata;
  - c) a mezzo di altri soggetti come individuati dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
2. Il servizio di trasporto alunni è istituito annualmente con deliberazione di giunta comunale, che ne stabilisce anche la durata e le modalità.

### **ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

1. L'utilizzo del servizio si configura per il bambino come ulteriore momento educativo atto a fornire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Il trasporto scolastico è uniformato ai seguenti criteri:
  - maggiore sicurezza possibile per i bambini che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri;
  - maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti, che debbono poter eseguire i percorsi programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni di sicurezza.

### **ART. 4**

## **BENEFICIARI DEL SERVIZIO**

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico:
  - a) gli alunni o i bambini residenti nel comune e frequentanti le scuole site nel territorio comunale;
  - b) gli alunni o i bambini residenti nel comune e frequentanti scuole site in altri comuni se nel comune manca la corrispondente scuola;
  - c) gli alunni o i bambini residenti in altri comuni, previa regolamentazione dei rapporti fra gli enti in base a quanto previsto dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni.
2. Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, presentano apposita istanza al comune, entro il 31 agosto.
3. La presentazione dell'istanza comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

## **CAPO II**

### **GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE**

#### **ART. 5**

##### **ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO**

1. Se il servizio viene assunto, ai sensi del precedente art. 3, comma 1, lettera a), in gestione diretta, la giunta comunale, delimita le zone in cui il detto servizio è gestito direttamente.

#### **ART. 6**

##### **MODALITA' DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO**

1. La gestione diretta del servizio di trasporto scolastico viene svolta:
  - a) con mezzi e personale proprio;
  - b) osservando il calendario scolastico.
2. Gli orari del servizio e la localizzazione dei punti di raccolta sono stabiliti, con apposite determinazioni, dal responsabile del servizio, sentita la competente autorità scolastica.

#### **ART. 7**

##### **CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico hanno le caratteristiche costruttive richieste per tale uso, rilevabili dal libretto di circolazione.

#### **ART. 8**

##### **ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE**

1. L'uso dei veicoli adibiti al servizio é consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal comune.
2. La richiesta dell'autorità scolastica risulta da atto scritto ed è presa in considerazione a condizione:
  - a) che vi sia dettagliatamente riportato il programma e lo scopo della visita;
  - b) che siano rispettate tutte le norme prescritte dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed eventualmente quelle regionali per tale attività e, in particolare, le norme tutte di cui al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 gennaio 1997 (G.U. 27/02/1997, n. 48);
  - c) che siano assunte dall'autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti ;

- d) che vi sia indicato il responsabile della visita;
- e) che l'iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico vero e proprio;
- f) che vengano acquisiti, agli atti della scuola richiedente, i nulla-osta dei singoli genitori degli interessati all'iniziativa.

3. L'autorizzazione per l'uso dei veicoli per le attività extrascolastiche è concessa dal Responsabile del servizio con apposita determinazione.

4. Per esigenze ricorrenti, l'autorizzazione è concessa anche sotto forma di approvazione del programma, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 per tutto il periodo coperto dal programma medesimo.

5. Se i veicoli sono utilizzati per le attività extrascolastiche che comportano l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo.

## **ART.9 ASSICURAZIONE DEI VEICOLI**

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico sono coperti da assicurazione ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche.

## **ART.10**

### **PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

1. Nella gestione diretta ai sensi del presente capo II, al servizio viene adibito il personale assegnato dalla dotazione organica o mediante contratto di collaborazione.
2. Tale personale deve essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni, annualmente certificati dal competente sanitario della A.S.L. , della prescritta patente D e del relativo certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
3. Al personale addetto al servizio oltre alla responsabilità generica del corretto svolgimento del servizio, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche :
  - della ordinaria manutenzione annuale o periodica,
  - della pulizia e decoro del veicolo;
  - di far rispettare l'articolo 24 comma 5 del presente regolamento;
  - di segnalare all'ufficio comunale competente la non osservanza dell'art.24 comma 5 del presente regolamento;
  - di indossare gli indumenti prescritti.

## **ART.11**

### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Al responsabile del servizio, nominato ai sensi dell'art.50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000 , n. 267, oltre alla responsabilità generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:
  - a) Dell'assicurazione del veicolo;
  - b) Della tassa di circolazione del veicolo;
  - c) Della revisione periodica del veicolo adibito al servizio;

## **CAPO III**

### **GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO**

#### **ART.12**

#### **GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO**

1. Se il servizio viene assunto , ai sensi del precedente art. 2 ,comma 1, lettera b), in gestione associata, la stessa, adotta tutti gli articoli del capo I, norme generali.

#### **ART.13**

#### **MODALITA DI GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO**

1. La gestione associata del servizio viene svolta: con mezzi messi a disposizione dal comune e con mezzi propri.
2. Gli orari del servizio e la localizzazione dei punti di raccolta sono stabiliti , con apposite determinazioni, dal responsabile del servizio , sentita la competente autorità scolastica.

#### **ART.14**

#### **CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

- 1.I veicoli adibiti al servizio hanno le caratteristiche costruttive richieste per tale uso, rilevabili dal libretto di circolazione.

#### **ART.15**

#### **ATTIVITA SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE**

1. L'uso dei veicoli adibiti al servizio è consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche programmate dalle autorità scolastiche e autorizzate dal comune.
2. La richiesta dell'autorità scolastica per attività extrascolastiche risulta da atto scritto ed indirizzato al gestore del servizio e per conoscenza al Comune .

#### **ART.16**

#### **ASSICURAZIONE DEI VEICOLI**

1. I veicoli adibiti al servizio sono coperti da assicurazione ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n.990, e successive modifiche.

#### **ART.17**

#### **PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

1. Il personale deve essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni, annualmente certificati dal competente sanitario della A.S.L. , della prescritta patente D e del relativo certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) .

#### **ART.18**

#### **RESPONSABILITA' DEL GESTORE DEL SERVIZIO**

2. Al gestore del servizio, in caso di utilizzo di mezzi messi a disposizione dal Comune, oltre alla responsabilità generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:
  - a) Della ordinaria manutenzione annuale o periodica;
  - b) Della pulizia e decoro del veicolo;
  - c) Di far rispettare l'articolo 24 comma 5 del presente regolamento;
  - d) Di segnalare all'ufficio comunale competente la non osservanza dell'art.24 comma 5 del presente regolamento;
  - e) Di far indossare gli indumenti prescritti al personale addetto al servizio.

## **CAPO IV**

### **GESTIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI ALTRO SOGGETTO**

#### **ART. 19**

##### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il trasporto scolastico a mezzo di altro soggetto idoneo ed abilitato, anche se integrativo del trasporto in gestione diretta di cui al precedente capo II, è disposto dalla giunta comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti di cui all'art. 113 del medesimo T.U..

2. Per l'affidamento del servizio sono rispettate le norme vigenti nel tempo che regolano l'appalto, anche in concessione, dei servizi pubblici.

#### **ART. 20**

##### **REQUISITI DELLA DITTA**

1. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni nella forma di noleggio con conducente la ditta deve essere in possesso della prescritta autorizzazione per l'esercizio di tale attività.
2. Il personale assegnato a cura e spese del gestore deve possedere i requisiti soggettivi e di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni, annualmente certificati dal competente sanitario dell'A.S.L. della prescritta patente D e del relativo certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) .
3. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni nella forma di "concessione" la ditta deve munirsi della prescritta "concessione".
4. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni a mezzo di altro soggetto di cui all'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il soggetto stesso deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti nel tempo.

#### **ART. 21**

##### **CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico hanno le caratteristiche costruttive richieste per questo particolare uso rilevabili dalla carta di circolazione.

#### **ART. 22**

##### **DOVERI DELL'ASSUNTORE DEL SERVIZIO**

1. L'assuntore del servizio, prima di iniziare l'attività, consegna al responsabile del servizio la prova di essere in regola per quanto concerne:
  - a) le caratteristiche dei veicoli;
  - b) l'assicurazione dei veicoli.

#### **ART. 23**

## **VIGILANZA SUL SERVIZIO**

1. Pur svolgendosi il servizio sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria, il responsabile del servizio, individuato come al precedente art. 11, vigila affinché sia assicurata la massima regolarità del suo svolgimento.

**CAPO V**  
**NORME FINALI**

**ART.24**  
**COMPORAMENTO DEGLI UTENTI**

1. Gli alunni devono attenersi alle modalità di erogazione del servizio così come comunicato all'inizio dell'anno scolastico, rispettando i punti di fermata e gli orari fissati.
2. Non sono consentiti da parte degli alunni comportamenti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio, e l'incolumità degli altri alunni .
3. Durante il tragitto gli alunni devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente e dei compagni. Devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nei vani delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dallo scuolabus.
4. Gli alunni devono occupare correttamente il posto a sedere evitando di stare in piedi durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita.
5. Gli alunni sono tenuti al rispetto ed osservanza delle presenti norme:
  - a) Attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni del conducente in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio;
  - b) non tenere mai comportamenti che possono compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericolo per l'incolumità dei compagni;
  - c) non tenere mai comportamenti aggressivi o tali da creare disturbo;
  - d) non sporcare e non manomettere o danneggiare gli arredi dello scuolabus;
  - e) rivolgersi al conducente e ai compagni con modi e linguaggio corretti e rispettosi;
  - f) restare seduti con il proprio zainetto sulle ginocchia e non occupare più di un posto;
  - g) occupare il posto loro assegnato , qualora ciò sia richiesto dal conducente.

**ART.25**  
**SANZIONI**

1. Qualora gli utenti non osservano le norme comportamentali di cui al precedente art. 24 comma 5, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
  - a) richiamo verbale da parte del conducente;
  - b) segnalazione formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio, da parte del competente ufficio comunale;
  - c) segnalazione formale al dirigente scolastico della scuola frequentata, quale agenzia educativa fondante nei confronti dei ragazzi, da parte del competente ufficio comunale;
  - d) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;
  - e) interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio, dopo tre segnalazioni scritte.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione di cui alla lettera e) del precedente comma 1.

## **ART.26 RESPONSABILITA'**

1. I danni arrecati dagli utenti al mezzo dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli. Gli stessi genitori sono responsabili dei danni arrecati dagli utenti a terzi e a se stessi.

## **ART. 27 TUTELA DEI DATI PERSONALI.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

## **ART. 28 NORME ABROGATE.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

## **ART. 29 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni incarica;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali.

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo del consiglio comunale .

## **ART. 30 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

**ART. 31**  
**RINVIO DINAMICO.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**ART. 32**  
**ENTRATA IN VIGORE.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

